REGOLAMENTO (CEE) N. 2573/93 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 1993

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 (²), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 ('), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ('),

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2391/93 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2538/93 (7);

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78 (9), conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione ("), e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2391/93 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1993.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

^{(&#}x27;) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. (') GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22. (') GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (') GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5. (') GU n. L 237 del 31. 12. 1992, pag. 1. (') GU n. L 218 del 28. 8. 1993, pag. 45. (') GU n. L 232 del 15. 9. 1993, pag. 35.

^{(&}quot;) GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7. (") GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8. (") GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.